



COMUNE DI TRESANA

(Provincia di Massa Carrara)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI:

**PULIZIA UFFICI COMUNALI E DELLA PALESTRA E
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NORME GENERALI

S O M M A R I O

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata e valore del contratto

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art.3 – Garanzia provvisoria

Art. 4 – Garanzia definitiva

CAPO III – CONTRATTO

Art. 5 – Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

Art. 7 – Responsabilità ed assicurazioni

Art. 8 – Norme relative al personale e clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente cooperativa sociale

Art.9- Impegni della cooperativa sociale

Art.10 – Oneri inerenti il servizio

Art.11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 12- Pagamenti

Art. 13 – Penali

Art. 14 – Ipotesi di risoluzione del contratto

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 15– Sicurezza sul luogo di lavoro

CAPO V – CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 16 – Interruzione del servizio

Art. 17 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Art. 18– Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Art. 19– Spese e tasse

Art. 20 – Adeguamento dei prezzi

Art. 21– Responsabile del servizio

Art. 22 – Obbligo di tracciabilità finanziaria

Art. 23 - Normativa antimafia

Art. 24- Trattamento dei dati personali

Art. 25 - Controversie

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in appalto dei seguenti servizi:

- a) Pulizia e sanificazione uffici comunali siti in Barbarasco -Piazzale XXVV Aprile e della palestra comunale sita in Barbarasco -Via Allende;
Le aree oggetto del servizio di pulizia sono pari a circa mq. **650** per gli uffici comunali siti in Barbarasco -Piazzale XXVV Aprile e circa mq. **900** per la palestra comunale sita in Barbarasco -Via Allende;
- b) Accompagnamento sugli scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e servizio di pre e post scuola.

2. I servizi di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche principali:

a) **PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI**

Le operazioni di pulizia dovranno interessare tutti i locali di cui all'art. 1, compresi pertinenze, arredi, mobilio, vetrate, balconi, terrazze, scale, pianerottoli, androni, bagni, lampade, davanzali, elementi di riscaldamento, oggetto di arredo e qualsiasi tipo di superficie soggetta a deposito di polvere.

Le operazioni di pulizia suddette, da eseguirsi a regola d'arte, dovranno essere svolte secondo le modalità minime seguenti:

- Pulizia quadrisettimanale degli uffici comunali e pulizia trisettimale della palestra comunale compresa la fornitura dei prodotti di pulizia;
- Spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei locali adibiti a qualunque uso. Spolveratura ad umido di tutti i tavoli, macchine e scrivanie site nei locali (con disinfettante). Pulizia a fondo e disinfezione dei servizi igienici e relativi sanitari; igienizzazione delle scale. Svuotamento cestini.
- Pulizia mensile: lavaggio con mezzi e materiali idonei di tutti i vetri interni, di porte e portoni e comunque di tutte le superfici in legno, metallo o materiale plastico che ne abbiano necessità. Spolveratura mediante aspirazione, delle pareti, dei soffitti, delle eventuali tende nonché dei locali adibiti ad archivio.
- Pulizia trimestrale: lavaggio con mezzi e materiali idonei di tutti i vetri esterni, di persiane, avvolgibili e serrande, di tende alla veneziana e simili e di tutti gli apparecchi di illuminazione.
- Pulizie straordinarie e/o urgenti: costituiscono operazioni di pulizia straordinaria e/o urgenti, quegli interventi, spesso non prevedibili, da eseguire in occasione ad esempio di traslochi, redistribuzione dell'uso dei locali, di lavori di manutenzione e/o quant'altro simile.

Dette operazioni devono essere eseguite entro tre giorni dalla richiesta formulata dall'amministrazione appaltante.

La pulizia degli uffici comunali deve essere effettuata di norma fuori dall'orario di lavoro degli uffici, così da non ostacolare il regolare svolgimento del lavoro e non arrecare disturbo al personale in servizio.

Con apposite comunicazioni sarà comunque reso noto alla cooperativa sociale l'orario al quale dovrà attenersi per lo svolgimento del servizio. Tale orario potrà essere modificato in ogni tempo a semplice richiesta dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze degli uffici. I servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1 dovranno essere svolti di norma dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività.

b) ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Il servizio di accompagnamento consiste in attività di assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus per gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria. Il servizio di sorveglianza alunni pre-post scuola, nel plesso ove lo scuolabus osserva orari non coincidenti con l'orario didattico.

I servizi si svolgeranno normalmente su 5 gg. alla settimana, dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura del plesso scolastico.

Il servizio sarà svolto secondo i seguenti orari:

-accompagnamento a bordo degli scuolabus: 3 persone per 3 ore giornaliere per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì. Ciascuna unità svolgerà n° 15 ore settimanali per complessive n° 45 ore settimanali;

-sorveglianza alunni pre-post scuola: 2 persone per 1,30 giornaliere per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì. Ciascuna unità svolgerà n° 7,30 ore settimanali per complessive n° 15 ore settimanali.

Al termine dell'esecuzione, qualora da parte dell'Amministrazione non vi siano state contestazioni, la cooperativa sociale emetterà regolare fattura, sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara e delle ore concordate con l'Amministrazione ed effettivamente svolte.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

I servizi oggetto del presente appalto si riferiscono al periodo **dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2021.**

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 3 - GARANZIA PROVVISORIA

Ogni cooperativa sociale per essere ammessa a partecipare all'appalto dovrà presentare a corredo dell'offerta, una **fidejussione provvisoria pari al 2%** dell'importo del prezzo base indicato nel bando ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La amministrazione appaltante nell'atto in cui si comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni ai sensi dell'art. 93 c.9 del D.Lgs 50/2016.

Art. 4 -GARANZIA E DEFINITIVA

La cooperativa aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire una garanzia definitiva prima dell'inizio del servizio, **pari al 10% dell'importo contrattuale**, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO III – CONTRATTO

Art. 5 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto contenuto nel Capitolato stesso, è disciplinato dalle leggi, regolamenti, norme che siano in vigore o che vengano promulgate, modificate, sostituite od integrate, ovvero che entrino in vigore, durante la durata del presente appalto.

Art. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Alla Cooperativa sociale Aggiudicataria dell'appalto è fatto espresso divieto di subappaltare o, comunque, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell' immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incartamento della cauzione e del risarcimento dei danni, fatta salva ogni ulteriore azione o ragione a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione Comunale od a terzi, a cose od a persone, sono senza riserve ad eccezione a totale carico della Cooperativa Sociale Aggiudicataria.

La Cooperativa Sociale Aggiudicataria a copertura dei rischi del servizio deve stipulare, per tutta la durata del contratto, apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di assicurazione con l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della Responsabilità Civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale in sede di stipula del contratto.

Art. 8– NORME RELATIVE AL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DELLA PRECEDENTE COOPERATIVA SOCIALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del codice degli appalti, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la cooperativa sociale subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

La cooperativa sociale aggiudicataria, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali (trattamento economico e normativo) non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali delle imprese di pulizia ovvero per i servizi oggetto di gara e degli accordi territoriali sottoscritti, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.

Nell'attività oggetto dell'appalto dovranno essere impiegate unità lavorative con la professionalità necessaria a garantire un perfetto ed efficiente servizio.

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà risultare regolarmente assunto dalla cooperativa sociale appaltatrice.

Prima dell'inizio del servizio, la società aggiudicataria dovrà presentare, per ciascuna sede, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell' esecuzione dell' appalto anche se impiegati periodicamente o provvisoriamente.

Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare avendo particolare attenzione sullo spegnimento delle luci, sulla corretta apertura e chiusura di tutti gli ingressi interni che esterni e rispondere, in solido con la Cooperativa Sociale, di qualsiasi inconveniente e/o danno derivante dall'inosservanza di tale obbligo.

Il personale della cooperativa sociale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su atti, fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell' espletamento dei propri compiti.

La cooperativa sociale deve incaricare persone che possiedono le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio.

Il personale della cooperativa sociale è tenuto inoltre, a mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione appaltante, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

Lo stesso personale dovrà essere sempre identificabile e all'uopo esso dovrà indossare un abito da lavoro contraddistinto con il nome della cooperativa sociale e comunque, dovrà portare in modo visibile, un distintivo con su scritto il nome della cooperativa sociale e quello dello stesso dipendente.

Per il personale impiegato che non abbia i requisiti, la capacità o un comportamento corretto, come su indicato, potrà essere richiesta la sostituzione senza riserva alcuna da parte della cooperativa sociale.

A richiesta dell'Amministrazione, la cooperativa sociale aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di aver regolarmente adempiuto agli obblighi che gli competono in materia ed a dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della cooperativa sociale la quale è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

ART.9 - IMPEGNI DELLA COOPERATIVA SOCIALE

La cooperativa sociale vincitrice si impegna:

1. ad impegnare all'interno del progetto proposto all'amministrazione persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
 2. ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto del servizio operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività
 3. a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il legale rappresentante della cooperativa sociale o suo delegato(munito di delega firmata davanti a notaio);
 4. a utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori.
 5. a rispettare il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
 6. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
 7. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 8. a garantire l'assunzione del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio già inserito nel precedente appalto, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, così come previsto dal contratto nazionale di lavoro della categoria (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati) nella categoria, livello mansione risultante dall'ultima busta paga della precedente cooperativa sociale inviando all'Ente:
 - a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore;
 - b) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente;
 - c) copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci utilizzati nell'appalto;
 - d) per cooperativa che operi con soci-lavoratori copia del Regolamento ai sensi art. 6 legge 142/2001;
 9. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle sostituzioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 675/96;
 10. a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti;
-

11. a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo delle persone svantaggiate già inserite al lavoro contenente la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili;
12. a predisporre un progetto sociale personalizzato di sostegno di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Art. 10 – ONERI INERENTI IL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere svolto dalla cooperativa sociale con propri capitali e mezzi tecnici, con personale proprio, mediante la propria organizzazione ed a suo esclusivo rischio.

Sono a carico della cooperativa sociale tutti i materiali per i servizi appaltati, quali detersivi, deodorante, disinfettanti, sacchi per l'immondizia, sapone liquido, ecc..., come pure tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale, macchinari e quant'altro.

I prodotti dovranno essere di prima qualità, atti a garantire la preservazione degli arredi, degli ambienti, e degli spazi nonché rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

Le schede tecniche di sicurezza dei prodotti dovranno essere messe a disposizione dell'Ente appaltante.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l'uso degli edifici e degli arredi e non dovranno essere rumorosi; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla cooperativa sociale per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo, indicante il nominativo o il contrassegno della cooperativa sociale stessa.

Gli attrezzi e le macchine utilizzate dovranno, inoltre, essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutti gli attrezzi e le macchine dovranno essere conformi alle norme CE ed a quanto previsto dalle normative infortunistiche vigenti.

La cooperativa sociale è responsabile della custodia delle attrezzature e dei prodotti utilizzati e l'Amministrazione Comunale dovrà restare indenne da eventuali danni e/o furti.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.

Art. 11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, il Comune di Tresana, in attesa della stipula del contratto, sotto riserva di legge, si riserva di chiedere l'attivazione del servizio.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D.Lgs 50/20016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

3. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

4. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12- PAGAMENTI.

1. Le fatture mensili delle prestazioni saranno emesse dalla cooperativa sociale appaltatrice previo accertamento da parte del responsabile del servizio dell'Ente appaltante delle ore effettuate.

2. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal re-

sponsabile del servizio.

3. I mandati dovranno essere emessi entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 13-PENALI.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dalla cooperativa sociale aggiudicataria, alle prescrizioni contrattuali del capitolato di appalto.

L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni della cooperativa sociale, le quali devono pervenire entro 5 giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. In ogni caso l'amministrazione potrà applicare una sanzione da € 250,00 a € 500,00 a seconda della gravità dei fatti contestati.

- L'Ente per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto dalla cooperativa sociale a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione.

- La cooperativa sociale aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;

- In caso di inadempimento della cooperativa sociale, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato addebitando alla stessa i relativi costi sostenuti.

Le inadempienze di cui sopra non precludono al Comune di Tresana il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Art. 14- IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la seguenti fattispecie:

1. cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Cooperativa Sociale Aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
2. inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente Capitolato;
3. ritardo nell'inizio della gestione del servizio secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente Capitolato;
4. impiego di personale non dipendente dalla Cooperativa Sociale Aggiudicataria;
5. inosservanza di norme igienico – sanitarie;
6. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti relativi;
7. interruzione non motivata del servizio;
8. ulteriore inadempienza della Cooperativa Sociale Aggiudicataria dopo la comminazione di 3 penalità complessive.

Nell'ipotesi sopraindicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del Contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione Comunale, della procedura relativa all'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

L'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il Contratto, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento della Cooperativa Sociale Aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro dell'Amministrazione Comunale e dell'interesse pubblico.

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 15- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. La cooperativa sociale è obbligata a fornire alla stazione appaltante, al momento della consegna dei lavori e dei servizi, il piano operativo della sicurezza ai sensi del DPR 81/2008.

L'amministrazione dichiara che né in relazione al servizio di pulizia né in relazione al servizio di accompagnamento sussistono rischi interconnessi e pertanto non è dovuta la redazione del D.U.V.R.I.

CAPO V –CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 16- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 24 ore.

2. La cooperativa sociale aggiudicataria non potrà sospendere i servizi neppure parzialmente e/o temporaneamente salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Servizio del Comune di Tresana.

L'interruzione del servizio da parte del Responsabile del servizio comunale e/o dalle autorità competenti per cause di forza maggiore non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo alla Amministrazione.

Art. 17 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento della cooperativa sociale o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 18– ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 53 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 19– SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico della Cooperativa Sociale Aggiudicataria.

Per l'I.V.A. si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 20 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Al termine del primo anno di durata del Contratto, il prezzo sarà oggetto di revisione con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie relative all'anno precedente.

Art. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Cooperativa Sociale Aggiudicataria ha l'obbligo di indicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio del Servizio, il nominativo del Responsabile del Servizio che costituirà il referente principale per l'Amministrazione Comunale e che dovrà essere sempre reperibile.

Art. 22 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA – NULLITÀ DEL CONTRATTO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la cooperativa sociale si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente Contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati” con l'indicazione dei soggetti che possano operare sugli stessi.

Art. 23- NORNATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato d'appalto resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento al D.lgs. 159/2011. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal regolamento U.E 679/2016 i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Amministrazione giudicatrice conformemente alle disposizioni di legge e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Art. 25- CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato il Foro competente è quello di Massa.

Tresana lì 31.01.2019

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni